

## IL TAGLIO DELLA “PICCOLA” APPENDICE

di Costanza Fanelli\*

**Luci e ombre della legge sul collocamento dei disabili. Il principio di “costruzione” è buono ma, in particolare sull’articolo 12 della legge, le cooperative sociali non possono diventare appendici dell’impresa, condizionate dalla domanda delle aziende sulle scelte produttive da operare e assolvere ad impegni che i privati non intendono assumere.**

Con la legge 68 approvata nel marzo 1999, in vigore dal 18 gennaio 2000, si apre una pagina nuova per l’inserimento al lavoro delle persone disabili. Non solo perché è estesa la platea dei soggetti chiamati a adempiere quest’obbligo (le piccole imprese con organico da 15 a 35 unità), ma soprattutto perché, accanto all’obbligatorietà, per la prima volta, la legge individua azioni che puntano a favorire, incentivare, sostenere interventi tesi ad inserire persone con disabilità nel mondo del lavoro, e impegna, per la prima volta, assieme agli uffici del lavoro, le istituzioni preposte alla gestione delle politiche attive del lavoro. Capitoli significativi di questo nuovo approccio della legge sono: la previsione di Fondi speciali, a livello nazionale e regionale, l’individuazione di formule concrete d’intesa tra soggetti pubblici e privati per estendere le forme d’impegno anche attraverso concreti sostegni di tipo economico e, soprattutto, l’introduzione di quello che dovrebbe divenire il meccanismo più innovativo in materia, il “collocamento mirato”.

Quest’ultimo dovrà tradursi in contenuti, meccanismi, percorsi definiti, strumenti di sostegno e accompagnamento destinati all’adeguata valutazione dei disabili da ogni punto di vista: minorazione, capacità professionale, esperienze formative e lavorative ecc. e anche l’analisi delle caratteristiche, tra cui quelle am-

bientali, dei posti di lavoro. Lo scopo è di inserire le persone disabili al "posto giusto". Siamo di fronte, ad una logica individualizzata dell'azione d'inserimento ben diversa da quella, puramente numerica, che ha prevalso finora, una delle cause del mancato impegno delle imprese e del relativo interesse di molti disabili che hanno diritto come gli altri lavoratori a svolgere lavori confacenti.

Un elemento rilevante della legge che rende concreto il principio del collocamento mirato è la convenzione: attraverso questa forma, gli Uffici competenti in materia di lavoro possono sottoscrivere con i soggetti sottoposti agli obblighi di legge, ma anche con quelli non sottoposti, appositi accordi per raggiungere gli obiettivi del collocamento.

Tale meccanismo, semplice in apparenza, è in realtà da un punto di vista pratico piuttosto complesso, perché prevede, a fronte di commesse di lavoro concesse dalle imprese, l'impiego presso le cooperative sociali di soggetti disabili per un periodo temporaneo (la durata massima della convenzione sarebbe di 24 mesi ma non è esclusa la possibilità di estendere la convenzione per lo stesso disabile). Anche grazie alla pressione esercitata presso il ministero (in primo luogo dall'organizzazione della cooperazione sociale aderente a Legacoop) affinché con questa norma non si eludessero obblighi nei confronti del diritto al lavoro dei soggetti svantaggiati, è stato chiaramente sancito che il disabile è comunque assunto a tempo determinato dall'impresa contemporaneamente alla stipula della convenzione. L'istituto, si

precisa, sarebbe come una specie "atipica" di distacco. Così come sono stati previsti sistemi e impegni chiari per la tutela previdenziale dei soggetti. Anche con questi "paletti" la norma però continua a destare perplessità e preoccupazioni perché, di fatto, può incentivare un atteggiamento di disimpegno da parte delle imprese, creando situazioni ambigue per i disabili rispetto ad un corretto processo d'inserimento nel lavoro: in questo caso la cooperativa sociale avrebbe solo la funzione di formare e preparare il soggetto per un inserimento "successivo", contraddicendo la sua funzione essenziale e originale di produrre integrazione lavorativa "vera"? Oppure dovrebbe far "fare" alle persone disabili un'esperienza lavorativa a prescindere dal livello di funzione, mansione o addirittura campo d'attività che dovranno ricoprire nell'impresa?

La circolare del ministero offre utili indicazioni a proposito: "il percorso formativo del disabile deve essere disegnato e svolto tenendo conto delle professionalità da questi possedute e in funzione delle mansioni che saranno assegnate al momento del rientro". Per raggiungere quest'obiettivo la cooperativa sociale dovrebbe, in sostanza divenire una piccola appendice dell'impresa, condizionata anche per quanto riguarda la scelta dei campi produttivi su cui operare dall'esistenza di una domanda delle imprese private di delegare un impegno che non intendono assumere all'interno dei propri processi produttivi.

Per una gestione corretta dell'art.12 si pongono quindi seri interrogativi: la cooperazione sociale che ha una visione autentica d'integrazione sociale la-

vorativa si deve candidare o no alla gestione di questa parte della legge? Se la risposta è sì in che modo, visto che non si può lasciare il campo a forme improprie o spurie di cooperazione sociale?

Inoltre è possibile costruire esperienze qualitativamente mirate che possano produrre una situazione più avanzata dell'attuale, fatta di percorsi d'inserimento nel lavoro e nella produzione dei disabili, individuando modalità, né strumentali né elusive, di rapporti tra cooperazione sociale e imprese private? È possibile individuare e concordare percorsi che stimolino e sviluppino veramente il campo delle attività imprenditoriali della cooperazione sociale, anche attraverso commesse che corrispondano a veri processi di "esternalizzazione" di attività delle imprese private o soggetti pubblici?

Può la cooperazione sociale candidarsi a sperimentare, insieme ad altri soggetti, servizi di supporto a processi di inserimento in attività ad alto valore professionale e tecnologico?

Tutti interrogativi a cui la cooperazione sociale dovrà dare rapida risposta anche con progetti concreti, riaffermando in pieno un ruolo di soggetto autonomo, in coerenza alla funzione riconosciuta dalla legge 381, stipulando accordi quadro specifici, con soggetti disponibili a lavorare in questa direzione e collaborando alla costruzione e gestione del collocamento mirato, in una logica di rete e integrazione tra tutti gli attori interessati: pubblici, imprenditoriali e del privato sociale.

*\* responsabile nazionale cooperazione sociale della Lega cooperative*

#### MENO OSTACOLI PER I PORTATORI DI HANDICAP

Presto per i disabili sarà più facile partecipare ai concorsi pubblici. Per esempio a quelli per posti di insegnanti, impiegati postali e comunali. (...) Per questo motivo è stata recentemente emanata una circolare che chiarisce alcuni dubbi su una vecchia legge del 1992 che tutela gli handicappati. La circolare prevede che siano installate tutte le strutture necessarie. Così, i locali in cui si tengono i concorsi non dovranno avere barriere architettoniche: per chi usa una sedia a rotelle, dunque, dovranno esserci saliscendi al posto delle scale, ascensori capaci di contenerle e banchi di altezza giusta. Ci sarà anche la possibilità di avere un tempo supplementare per sostenere gli esami. Questo beneficio è destinato, per esempio, a chi ha problemi a mani e braccia e deve fare una prova scritta. Ma non è tutto. I portatori di handicap iscritti nelle liste di disoccupazione e quelli che devono mettersi in viaggio per sostenere gli esami potranno avere un sussidio economico. Per richiederlo, gli interessati dovranno presentare, insieme alla domanda di ammissione al concorso, un certificato medico che attesti la gravità dell'handicap. La documentazione viene rilasciata dalla Asl (o da qualsiasi ospedale pubblico) dopo un'accurata visita medica.

(da Donna Moderna Nov. 99 articolo di Claudia Rossi)